



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori VICARI, ASCIUTTI, BIANCONI, CASELLI, FLUTTERO, IZZO, FANTETTI, ZANOLETTI, PICCIONI, Giancarlo SERAFINI, BONFRISCO, D’AMBROSIO LETTIERI, BUTTI, RAMPONI, LAURO, SCARPA BONAZZA BUORA e BURGARETTA APARO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 SETTEMBRE 2010

Modifica dell’articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152,
in materia di utilizzo di indumenti a copertura del volto

ONOREVOLI SENATORI. - È attualmente diffusa in molti Paesi la discussione sulla liceità dell'utilizzo di indumenti a copertura del volto e l'Italia è fra questi. In realtà il nostro Paese ha legiferato da ben trentacinque anni, con la legge 22 maggio 1975, n. 152, (cosiddetta «legge Reale») che, all'articolo 5, espressamente vieta «l'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo». Per questo reato è previsto l'arresto ed una ammenda da 1000 a 2000 euro.

La norma impedisce quindi a chiunque di dissimulare le proprie fattezze fuori dall'ambito privato, ma due problemi sono sorti nel corso del tempo: la definizione di luogo aperto al pubblico ed il giustificato motivo, citate nell'articolo di legge di cui sopra. Ebbene, in considerazione del fatto che per luogo aperto al pubblico si intende un luogo pubblico in qualche modo regolamentato, dobbiamo pensare che i luoghi di culto effettivamente lo siano e qui si inserisce il dubbio della configurabilità del reato. Per quanto riguarda invece il secondo punto, se ci richiamiamo alla sentenza del Consiglio di Stato,

VI sezione del 19 giugno 2008, n. 3076, si evince chiaramente che l'utilizzo di indumenti a copertura del volto è indotto da motivi culturali e quindi non diretto ad evitare il riconoscimento, ma quale esempio di «attuazione di tradizione di determinate popolazioni e culture», e si può pertanto intendere che il giustificato motivo, almeno in questo caso, esista e pertanto si configura la non applicabilità della legge n. 152 del 1975. Aggiungiamo che lo stesso Consiglio di Stato ha annullato l'ordinanza di un sindaco che vietava l'utilizzo del *burqa* e dello *chador*, in quanto l'ordinanza esorbita dalle competenze del sindaco in tema di pubblica sicurezza, risolvendosi in una sorta di interpretazione autentica della normativa vigente.

Quindi abbiamo ritenuto di aggiungere un comma all'articolo 5 della legge n. 152 del 1975 al fine di precisare che l'utilizzo di indumenti che coprono il volto non è gradito nel nostro Paese e affinché non si ingenerino dubbi, come è successo nel passato, sulla definizione di luogo pubblico, abbiamo ritenuto di estendere la norma ad ogni luogo eccetto le abitazioni private dove, naturalmente, vige la più ampia libertà.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

«È altresì vietato, in qualsiasi luogo non adibito ad abitazione privata, l'uso di indumenti che comportino la copertura o velatura del volto della persona che lo indossa».

